

COMUNE DI CHIAVARI
Provincia di Genova

REGOLAMENTO
per la Concessione di Aree
per l'installazione di circhi equestri,
parchi di divertimento e manifestazioni similari



ADOTTATO CON DELIBERA CONSILIARE n.53 del 28/09/2006

entrato in vigore in data 16/11/2006

Regolamento comunale per la concessione di aree per l'installazione di circhi equestri, parchi di divertimento e manifestazioni similari.

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 - ORIGINE E SCOPO DEL REGOLAMENTO - DEFINIZIONI

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 9, comma 5, della Legge 18/03/68 n° 337 e disciplina la concessione delle aree comunali disponibili per l'installazione dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

2. Agli effetti del presente Regolamento, le Leggi ed i Regolamenti e le varie istituzioni ed Enti interessati, vengono così definiti:

"LEGGE": Legge 18/03/68, n° 337;

"COMMISSIONE": Commissione comunale consultiva prevista dal presente Regolamento;

"SPETTACOLO VIAGGIANTE": Le attività spettacolari previste ed indicate nell'art.2 della Legge 337/68;

"PARCO DIVERTIMENTI": Il parco divertimento che si svolge ogni anno nel concentrico cittadino collateralmente alle festività Natalizie;

"T.U.L.P.S.": Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18/06/31 n° 773 (approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza pubblicato nella G.U. 26/06/31 supplemento n°146.) e successive integrazioni e modificazioni;

"REGOLAMENTO DI P.S.": Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 06/05/40 n°635, pubblicato nella G.U. 26/06/40 n°149 e successive modificazioni ed integrazioni;

"ELENCO MINISTERIALE": Elenco istituito presso il Ministero del Turismo e dello Spettacolo di cui all'art.4 della Legge 18/03/68 n°337;

Art. 2 - DEFINIZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Ai sensi dell'art. 2 della Legge sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, poste in luoghi aperti o al chiuso oppure i parchi di divertimento permanenti le cui attrazioni sono fissate stabilmente al suolo.

2. In ottemperanza al 2° comma dell'art. 2 della Legge gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento sono esclusi dalla disciplina della Legge e del presente regolamento.

Art. 3 - AREE COMUNALI DISPONIBILI

1. Le aree comunali disponibili per l'installazione delle attività di cui all'articolo precedente saranno indicate in apposito elenco deliberato dalla Giunta Municipale.

2. L'inclusione di tali aree nel suddetto elenco non costituisce impedimento a che le aree stesse, qualora non richieste o non utilizzate per le installazioni di cui all'art. 1, vengano utilizzate per altri scopi.

3. Ai sensi dell'art. 9 comma 4 della Legge, è vietata la concessione di aree, non incluse nell'elenco di cui al primo comma anche se private, e la loro subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree disponibili.

Art. 4 - DURATA DELLE MANIFESTAZIONI - PERIODO DI SALVAGUARDIA

1. Nel territorio comunale è consentita la concessione di aree pubbliche per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante, per giostre singole, il cui posizionamento è comunque a discrezione dell'amministrazione;

2. Il Comune determina la precisa durata delle occupazioni, fatta salva la possibilità di concedere proroghe o anticipi a tutti o a parte dei concessionari.

Art. 5 - OCCUPAZIONE DI AREE PRIMA DELLA CONCESSIONE

1. Chiunque occupi aree destinate agli spettacoli viaggianti, anche con singola attrazione, senza avere ottenuto l'autorizzazione è sanzionato col pagamento di una somma che va da € 25 a € 500 e l'immediata rimozione dell'attrazione"

2. Dopo la seconda infrazione, relativa al comma precedente, l'Amministrazione comunale escluderà il titolare dell'attrazione da qualsiasi concessione di area per un periodo di anni tre. Resta fermo l'obbligo, in ogni caso, dell'immediato espianto; in caso contrario si procederà a termini di Legge.

Art. 6 - TASSA DI OCCUPAZIONE DEL PLATEATICO

1. La tassa di occupazione del suolo pubblico è determinata, visto l'art. 10 della Legge 18/03/68 n° 337, a sensi dell'art. 45 del D.L.vo del 15/11/93 n° 507 e dell'art. 19, punto 5 del Regolamento Comunale T.O.S.A.P.

2. La tassa va pagata prima del rilascio dell'atto formale.

3. La ricevuta di pagamento dovrà tassativamente contenere l'indicazione della superficie occupata dichiarata sulla domanda e dei giorni di occupazione e non potrà contenere altre voci di addebito oltre la tassa suddetta.

4. Il rilascio dell'autorizzazione ad occupare l'area è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto versamento, da parte dei singoli concessionari, degli importi determinati dall'Amministrazione comunale.

Art. 7 - COMMISSIONE CONSULTIVA PARITETICA

E' istituita una commissione consultiva paritetica che esprime valutazione sui problemi relativi all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante e alle modalità dello stesso.

La commissione Consultiva Paritetica è nominata all'inizio dell'anno dal Sindaco ed è composta da:

- Assessore del Settore competente al rilascio delle autorizzazioni per pubblici trattenimenti o suo delegato, che la presiede;
- Sei componenti individuati dalle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale degli esercenti lo spettacolo viaggiante;
- Tre Funzionari designati rispettivamente dal settore Autorizzazioni Commerciali, Servizi tecnologici, Polizia Municipale;
- Il Dirigente del Settore Autorizzazioni Commerciali partecipa alle sedute della commissione con diritto di voto.

Di volta in volta possono essere chiamati a partecipare ai lavori rappresentanti di altri Settori Comunali, con funzione di consulenti tecnici, senza diritto di voto in relazione alla specifica natura degli argomenti in trattazione.

La commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

In caso di votazione, a parità dei voti prevale quello del presidente.

Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un dipendente del settore Autorizzazioni Commerciali.

La designazione dei rappresentanti sindacali deve avvenire entro il 30 ottobre di ogni anno. In mancanza dell'anzidetta designazione provvede il Sindaco con propria determinazione.

Per ogni rappresentante delle Organizzazioni di categoria viene designato un supplente, che partecipa alla seduta in caso di assenza o impedimento del titolare.

Art. 8 - COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA

La Commissione consultiva, nel rispetto della normativa fissata dalla legge e dal presente Regolamento, ha il compito di esaminare ogni problematica relativa allo spettacolo Viaggiante che l'Amministrazione ritiene sottoporle. In particolare:

- a) propone i criteri per la formazione degli organici delle aree comunali assicurando razionale equilibrio e massima funzionalità delle attrazioni da allestire;
- b) propone gli orari minimi di apertura;
- c) fornisce indicazioni al Comitato di Controllo;

esprime pareri in ordine alle richieste degli esercenti e su quanto in genere attiene alle concessioni e che non sia previsto dalle presenti norme.

Art. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE

A tutela di eventuali danni che possano essere arrecati al patrimonio comunale, prima che si proceda all'assegnazione di aree i titolari delle imprese circensi e dello spettacolo viaggiante devono provvedere alla costituzione di un adeguato deposito cauzionale, tenuto conto della estensione delle aree e della loro conformazione nonché degli adempimenti imposti agli assegnatari.

Per le attrazioni costituenti parco di divertimento l'obbligo della cauzione è assolto dal Comitato di Controllo di cui al successivo art. 28, comma 8, appositamente nominato per il parco specifico. Il comitato riscuote quindi la quota parte del deposito cauzionale da ciascuno degli esercenti il parco. Qualora il deposito cauzionale venga richiesto direttamente dal settore comunale che ha in carico l'area oggetto dell'installazione non si procede alla richiesta di ulteriori cauzioni.

La ricevuta di pagamento deve essere esibita all'atto della concessione dell'area.

Il deposito cauzionale sarà restituito dai competenti uffici comunali dopo lo sgombero dell'area e dopo le verifiche volte all'accertamento dell'insussistenza di alcun danno arrecato alla proprietà comunale.

Art.10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico è subordinato all'osservanza dei seguenti obblighi e condizioni da parte del concessionario:

a - il titolare dell'attrazione ammessa è tenuto a gestirla personalmente, coadiuvato dal proprio nucleo familiare come da stato di famiglia e ad installare l'impianto per il quale ha ottenuto la concessione con divieto assoluto di subconcessione; è consentita la sostituzione dell'attrazione con altra dello stesso tipo di proprietà di terzi previa Autorizzazione dell'Amministrazione solo allorquando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, sempre che l'attrazione di terzi sia gestita dal concessionario;

b - responsabilità diretta verso terzi per danni, ragioni e diritti degli stessi, con esclusione di qualsiasi responsabilità del Comune;

c - divieto di scavi, infissione paletti, ecc. atti a danneggiare il suolo pubblico, con rifusione degli eventuali danni, senza pregiudizio delle maggiori sanzioni competenti;

d - allontanamento, tramite i servizi autorizzati, dei rifiuti delle carovane e delle attrazioni, sia durante la permanenza che dopo lo spianto, con pulizia ed eventuale lavaggio del suolo;

e - deposito a titolo di cauzione per l'utilizzo dell'area di una somma il cui ammontare sarà stabilito dall'Amministrazione comunale ed indicato sull'atto concessorio.

2. La somma cauzionale potrà essere versata o direttamente o in forma fidejussoria con libretto al portatore o bancaria, presso la Tesoreria comunale nei tempi indicati sulla comunicazione di concessione dell'area.

3. Al momento della restituzione del deposito cauzionale, di cui non fanno parte gli interessi bancari maturati nel periodo di giacenza e che verranno incamerati dall'Amministrazione comunale, potrà essere trattenuta una cifra pari alle eventuali insolvenze del titolare nei confronti di tassa suolo pubblico, tassa sulla pubblicità, tassa raccolta rifiuti, nettezza del suolo pubblico, allacciamento ed uso della rete idrica comunale, eventuali danni o manomissioni; infine per la mancata occupazione dell'area assegnata detto importo verrà interamente trattenuto.

Art. 11 - REVOCA DELLE CONCESSIONI PER RAGIONI DI PUBBLICA SICUREZZA

1. E' facoltà del Sindaco revocare in ogni momento la concessione dell'area per motivi di pubblica sicurezza, di ordine pubblico, per abuso del concessionario o per eventi eccezionali che costringano il Comune a dovere disporre dell'area data in concessione.

2. La revoca suddetta dà diritto solo allo sgravio delle tasse pagate ed in rapporto al mancato uso, esclusa qualsiasi altra indennità.

Art. 12- MANCATA OCCUPAZIONE DELL'AREA DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Qualora il concessionario non occupi l'area entro la data fissata dall'Amministrazione, la stessa potrà essere assegnata ad altro richiedente.

2. Il concessionario che non occupi l'area nei tempi fissati, potrà essere dichiarato decaduto dalla concessione senza che possa avanzare alcun diritto sull'area stessa, qualora la mancata occupazione non sia dovuta a motivo grave tempestivamente portato a conoscenza dell'Amministrazione.

3. Oltre a quanto sopra si considera decaduto dalla concessione il titolare che non assolve gli obblighi indicati nel precedente articolo 10, nel rispetto dei modi e dei tempi indicati nell'articolo stesso.

Art. 13 - ONERI DEL CONCESSIONARIO

1. Tutte le spese relative al rilascio della concessione della autorizzazione, i bolli, stampati, ispezioni e collaudi degli impianti sono a carico del concessionario.

Art. 14 - SISTEMAZIONE DELLE CAROVANE E DEI CARRIAGGI

1. La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi avrà luogo nelle località indicate e secondo le disposizioni impartite dal Sindaco, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza pubblica.

Art. 15 - IMPRESE DI NAZIONALITÀ STRANIERA

1. Le imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera sono tenute all'osservanza del presente regolamento e devono essere in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 8 della legge 18/03/68 n° 337.

TITOLO II
CIRCHI E SPETTACOLI ACROBATICI

Art. 16 - CLASSIFICAZIONE DEI CIRCHI EQUESTRI.

1. I circhi equestri sono classificati nelle seguenti cinque categorie secondo le disposizioni della Presidenza del Consiglio:

a - circhi di prima categoria, con numero di posti superiore a 2.000;

b - circhi di seconda categoria, da 1.000 a 2.000 posti;

c - circhi di terza categoria, da 600 a 900 posti;

d - circhi di quarta categoria, da 350 a 500 posti;

e - circhi di quinta categoria, sino a 300 posti.

Art. 17 - PRESENTAZIONE DOMANDE

1. Le domande per ottenere l'autorizzazione a svolgere l'attività di spettacolo circense e simili devono pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'impianto dell'attrazione.

2. Le domande pervenute oltre il termine suindicato non verranno prese in considerazione per l'assegnazione delle aree.

3. Non saranno prese altresì in considerazione le domande la cui data di presentazione preceda di oltre sei mesi la prevista data di inizio attività.

4. Le domande, in competente bollo dovranno recare gli estremi della licenza rilasciata dalla competente autorità, le generalità complete, il numero di codice fiscale, la residenza o eventuale altro recapito, l'area e il periodo di tempo per cui si richiede la concessione, compreso quello occorrente per il montaggio e lo smontaggio del circo.

Art. 18 - DISPOSIZIONI SULLE AREE

1. Saranno autorizzati due circhi l'anno, uno in primavera ed uno in autunno fatte salve le deroghe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

2. Nel caso che più circhi (nessuno dei quali di recente costituzione) richiedano l'area per il medesimo periodo, l'autorizzazione verrà rilasciata al circo con il maggior numero di dipendenti.

3. A parità del numero di dipendenti verrà rilasciata al circo che da più tempo manca in città.

4. Per recente costituzione si intende in possesso di autorizzazione della Presidenza del Consiglio da meno di tre anni.

Art. 19 - CONCESSIONE DELLE AREE AI CIRCHI E SPETTACOLI ACROBATICI

1. Le decisioni inerenti la concessione dell'area devono essere inviate ai richiedenti nel più breve tempo possibile e, comunque, mai oltre i trenta giorni dal ricevimento della domanda.

2. Nel comunicare le decisioni si dovrà tenere presente che l'area, da utilizzare per gli spettacoli circensi ed acrobatici, non può essere assegnata nei seguenti periodi:

- a - dieci giorni prima della data di inizio installazione del parco divertimenti;
- b - durante lo svolgimento del parco divertimenti;
- c - in occasione di altre manifestazioni programmate, anche occasionalmente dalla Amministrazione comunale;
- d - in tutto il mese di dicembre;

3. Le concessioni relative alle aree per installazione di circhi equestri e spettacoli acrobatici non potranno avere durata superiore a giorni cinque.

4. Soggiacciono alla disciplina di questo Titolo del Regolamento anche i balli a palchetto.

5. Contestualmente alla conferma il concessionario dovrà provvedere al versamento presso la competente Tesoreria comunale di un deposito cauzionale minimo, nei modi previsti nell'art. 9 del presente Regolamento, di € 1.500,00 – (millecinquecento/00) se di capienza sino a 500 posti e di € 3.000,00 – (tremila/00) se di capienza superiore.

6. Farà parte integrante dell'accettazione della domanda l'apposito allegato contenente i dispositivi per il collaudo delle strutture, da parte della competente Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, impiantate per lo svolgimento delle attività dello spettacolo viaggiante.

7. Al fine del rilascio della licenza, oltre alla documentazione relativa all'agibilità delle strutture, occorre che venga presentato, almeno quindici giorni prima dell'impianto dell'attrazione, tutta la restante documentazione prevista nella apposita richiesta allegata alla lettera d'accettazione ed a cui il citato rilascio rimane in subordine.

8. L'Amministrazione comunale terrà a disposizione il versamento cauzionale di cui al precedente punto 5. che sarà restituito subito dopo lo sgombero del suolo avuto in concessione, sempre che siano state scrupolosamente rispettate le condizioni e gli obblighi stabiliti, in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento.

9. L'uso di altoparlanti ed amplificatori è consentito a basso volume e solo all'interno del circo e dello spettacolo circense.

Art. 20 - DISPOSIZIONI IGIENICHE IN MATERIA DI ANIMALI

1. I direttori ed i titolari del circo si impegnano ad osservare il protocollo di intesa tra l'Ente Nazionale Circhi e l'Ente Nazionale Protezione Animali per la salvaguardia delle condizioni di mantenimento e di stabulazione degli animali al seguito dei complessi circensi.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività potrà essere negata o sospesa per violazione del sopraindicato protocollo d'intesa e per accertato maltrattamento degli animali, fatte salve le sanzioni più gravi previste dalla Legge 12/11/93 n° 473 in caso di recidiva o condanna.

3. Eventuali inadempienze andranno segnalate all'Ente Nazionale Circhi.

Art. 21 - SGOMBERO DELL'AREA

1. Allo scadere del termine della concessione il titolare del circo dispone di 24 ore di tempo per lo sgombero dell'area.

Art. 22 - ALLEGATI ALLA DOMANDA

1. Alla domanda di cui all'art. 17 dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

a - precisa denominazione dell'attrazione da installare, così come risulta dall'autorizzazione ministeriale

b - certificato di iscrizione al R.E.C. rilasciato dalla Camera di Commercio di competenza, ove prescritto;

c - documentazione relativa all'agibilità e collaudo delle strutture e degli impianti redatta da un tecnico qualificato, in data non anteriore a dodici mesi rispetto a quella di presentazione, e contenente anche la descrizione degli impianti elettrici, dei materiali impiegati e gli schemi elettrici previsti dalle norme C.E.I. 64-10, nonché copia della licenza d'esercizio, validi per l'anno cui è riferita la domanda.

d - modello A) controllo installazioni e dispositivi contro le scariche atmosferiche (art. D.P.R. n° 547/1955);

e - modello B) verifiche impianti messa a terra (D.P.R. n° 547/1955);

f - copia della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

g - certificazione del numero effettivo dei dipendenti mediante esibizione delle ricevute degli oneri sociali versati.

h – preventivamente all'inizio dello svolgimento dell'attività circense dovrà essere acquisito parere igienico sanitario da parte della S.C.I.S.P. nell'ambito della C.P.V. ai sensi della circolare n. 16 del 15 febbraio 1951.

A seguito di sopralluogo il servizio veterinario della ASL-SC sanità Animali – esprime parere ai sensi dell'art. 8 della legge Regionale n. 25/1990, relativo agli aspetti igienico sanitari e di tutela del benessere animale, tenuto conto della circolare della Prefettura di Genova del 3/6/2000 ad oggetto: "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti".

TITOLO III

NORME PER L'INSTALLAZIONE DI PARCHI DI DIVERTIMENTO

Art. 23 - TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE

1. Per ottenere la concessione di aree per l'installazione delle singole attività dello spettacolo viaggiante dovrà essere redatta in bollo apposita domanda da indirizzare al Sindaco almeno novanta giorni prima della data di inizio attività nell'anno in cui ha svolgimento la manifestazione.
2. per quanto attiene il "Parco di S. Antonio" le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del 20 settembre di ogni anno.
3. Per data di presentazione della domanda è da intendersi quella risultante dal timbro postale dell'invio della raccomandata.
4. Le domande presentate dopo tale data non riceveranno alcun punteggio e non verranno prese in considerazione.
5. Tali domande potranno essere riconsiderate qualora si renda necessario assegnare aree non occupate dai legittimi concessionari e rifiutate dai titolari inseriti nella graduatoria di attesa predisposta secondo il presente regolamento.

Art. 24 - DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELLE AREE

1. Nelle domande dovranno essere indicati:
 - a) generalità complete del titolare dell'impianto (nome - cognome - luogo e data di nascita - residenza - numero codice fiscale - recapito al quale inviare la comunicazione dell'esito della domanda, recapito telefonico;
 - b) periodo per il quale si richiede la concessione o indicazione della festività per cui viene presentata la domanda
 - c) tipo di attrazione che si intende installare e specifico contenuto. In particolare per quanto riguarda le rotonde tiri e tiri vari dovrà essere specificata la tipologia del gioco che si intende installare all'interno. Tale tipologia dovrà restare la stessa per tutta la durata del Parco.
 - d) una fotografia dell'attrazione a corredo della prima istanza.
 - e) precise dimensioni dell'attrazione, lunghezza - profondità - altezza ed eventuali sporgenze aeree, comprensive della cassa se non incorporata; per le attrazioni di tipo circolare è sufficiente l'indicazione del diametro della massima sporgenza.
 - f) fotocopia della licenza relativa all'anno in cui si presenta la domanda, fotocopia che dovrà essere corrispondente all'attrazione richiesta.
 - g) Ogni altra indicazione che il richiedente ritenga utile fornire.
- L'impresa dovrà essere munita della licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.

Le imprese di nazionalità straniera dovranno essere in possesso dell'autorizzazione prescritta dall' art. 8 della Legge 18 marzo 1968, n°337.

2. Le domande sprovviste dell'indicazione dei requisiti ai punti a), b), c) d), e) non saranno prese in alcuna considerazione, neppure ai fini dell'assegnazione dei punteggi della graduatoria di assegnazione.

3. L'Amministrazione comunale potrà richiedere l'integrazione degli altri dati indicati nel presente articolo e non citati nella domanda.

4. Nel caso del punto 3. il richiedente dovrà fare pervenire i dati mancanti tassativamente entro i termini indicati nella richiesta di integrazione.

Art. 25 - ALLEGATI ALLA DOMANDA

1. Alla domanda di cui all'art. 21 dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

a - fotocopia della Licenza d'esercizio in cui sono indicate le attrazioni per cui è presentata la domanda valida per l'anno cui è riferita la domanda stessa;

b - certificato di iscrizione al R.E.C. rilasciato dalla Camera di Commercio di competenza;

e – dichiarazione attestante l'esistenza di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;

f – copia di documentazione di collaudo dell'attrezzatura come previsto dalla normativa vigente.

2. Nel caso di attrazione non ancora contemplata nell'elenco delle attività dello spettacolo viaggiante fotocopia della domanda presentata agli organi competenti per l'inserimento nell'elenco citato.

3. Gli unici documenti tenuti in considerazione sono quelli riportati sul presente regolamento fatto salvo il caso di decesso del titolare, qualora l'erede non ne abbia ancora ottenuta l'intestazione. “.

Art. 26 - DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE AL MOMENTO DELL'ARRIVO OBBLIGATORIO

Al momento dell'arrivo obbligatorio il concessionario dovrà esibire agli addetti al servizio competente del comune i seguenti documenti:

a - originale licenza comunale per l'esercizio dell'attività degli spettacoli viaggianti,

b - documentazione relativa all'agibilità e collaudo delle strutture e degli impianti redatta da tecnico qualificato, in data non anteriore a dodici mesi rispetto a quella di presentazione.

c - copia della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

Art. 27 - PADIGLIONI DOLCIARI

1. I padiglioni dolciari, intendendosi per tali gli abituali frequentatori dei parchi divertimenti, vengono riconosciuti come tradizionali frequentatori del parco divertimenti ed inseriti nell'area o nelle immediate adiacenze del parco divertimenti stesso.

2. Essi soggiacciono a tutte le norme del presente Regolamento in quanto compatibili ed a quelle del vigente Regolamento Comunale d'Igiene.

Art. 28 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI

1. GRADUATORIA GENERALE DI ANZIANITA' PER LA CONCESSIONE DELLE AREE PER PARCO DI DIVERTIMENTO E PER ATTRAZIONI ITINERANTI

L'ufficio per ogni tipologia di attrazione e per ogni specifico parco, predispone distinte graduatorie sulla base dei seguenti criteri:

- a) anzianità di frequenza al parco con il medesimo tipo di attrazione - punti 10 per ogni anno;
- b) anzianità di domanda continuativa, senza frequenza, con la medesima attrazione - punti 1 per ogni anno. L'interruzione della presentazione della domanda per più di un anno comporta l'azzeramento del punteggio di cui al presente punto b).

Il computo dei punteggi sarà effettuato valutando le singole posizioni dal 1993.

La somma dei punteggi parziali determina il punteggio globale e la priorità in graduatoria per ogni specifico parco.

A parità di punteggio ha diritto di precedenza l'esercente che abbia maggior anzianità di frequenza al parco e in subordine di anzianità di residenza comunale.

La dislocazione delle attrazioni verrà effettuata, previo parere della Commissione Consultiva, tenuto conto della tipologia delle attrazioni, delle loro caratteristiche strutturali, nonché dello spazio loro occorrente.

Per le attrazioni che tra loro hanno simili tipologie, caratteristiche strutturali e di occupazione di suolo, la scelta dei siti avverrà secondo ordine di graduatoria.

Le attrazioni di assoluta novità e/o grande spettacolarità potranno essere inserite nell'organico del parco, in deroga alle disposizioni del presente articolo, previo parere della Commissione Consultiva di cui all'art. 7 del presente Regolamento; per le attrazioni dello stesso tipo o comunque simili la priorità di assegnazione del posteggio viene valutata in conformità ai requisiti di cui ai punti a), b) e del presente articolo.

Le graduatorie di cui sopra dovranno essere approvate una volta l'anno con determina dirigenziale.

In caso di pluralità di domande per l'installazione di attrazioni in numero tale da non costituire parco verrà costituita apposita graduatoria considerando unicamente l'anzianità di frequenza dell'area per il periodo richiesto (criterio di cui alla lettera a) primo comma del presente articolo. A parità di punteggio ha diritto di precedenza l'esercente che da più tempo appartiene alla categoria

2. PICCOLISSIME ATTRAZIONI.

Le piccolissime attrazioni (pugnometri, oroscopi, forza muscolare ecc.) munite di regolare nulla osta di agibilità e domanda, saranno inserite nel parco a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale e non costituirà valutazione ai fini dell'acquisizione del punteggio e, dette piccole attrazioni inoltre, non potranno essere sostituite se non nell'ambito della propria categoria.

3. SOSTITUZIONI / CAMBI

La sostituzione di un'attrazione con altra di medesima tipologia:

- a) non comporta perdita di punteggio qualora la nuova attrazione abbia dimensioni pari o inferiori alla precedente o non superi le percentuali di aumento di 10%,20%,30% rispettivamente per grandi, medie e piccole attrazioni, spazio permettendo;

b) comporta la perdita di 30 punti qualora la nuova attrazione abbia dimensioni superiori alla precedente o superi le percentuali in aumento di cui al precedente punto a);

Il cambio di un'attrazione con altra di diversa tipologia presente nel parco non comporta perdita di punteggio ove la nuova attrazione sia di dimensioni pari o inferiori alla precedente.

Il cambio di un'attrazione con altra di diversa tipologia comporta la perdita:

i.) di 30 punti nel caso la nuova attrazione sia di dimensioni superiori alla percentuale di cui al precedente punto a);

ii.) di 60 punti, per le piccole attrazioni, nel caso in cui nel parco di divertimenti sia già presente un'attrazione della stessa tipologia;

In ogni caso non sono consentiti sostituzioni e cambi di attrazioni ove la maggior occupazione di spazio comporti l'esclusione di altri aventi diritto.

Le riduzioni di punteggio devono essere computate al punteggio di cui al punto 1. dell'art 28 .

Ogni cambio, sostituzione di attrazione e/o aumento di metraggio possono essere consentiti solo dopo tre partecipazioni consecutive con la medesima attrazione .

Ogni cambio, sostituzione di attrazione e/o aumento di metraggio deve essere autorizzato tenendo presente la composizione del parco.

5. RINUNCE

L'esercente che intende rinunciare alla domanda di concessione deve comunicarlo tempestivamente e non oltre la data di convocazione delle commissioni in cui viene discusso l'organico.

Per il tradizionale parco divertimenti di "S. Antonio" le rinunce alle domande devono pervenire entro e non oltre il 30/11;

In caso di mancata partecipazione alla manifestazione ad assegnazione intervenuta e senza che sia stata fatta espressa rinuncia nei termini suindicati, l'esercente per il primo anno perde 30 punti del punteggio acquisito, e viene escluso dalla manifestazione dell'anno successivo; qualora l'assenza si ripeta in modo consecutivo all'esercente verranno azzerati i punteggi di cui al punto 1. dell'art. 28

Nel caso l'esercente giustifichi l'assenza con motivi validi e documentati non si procederà alla riduzione e all'annullamento del punteggio di cui sopra .

6. SUBINGRESSI

In caso di decesso del titolare dell'attrazione o di cessione definitiva dell'attrazione il punteggio acquisito dal titolare relativamente ai requisiti di cui al punto 1 dell'art. 28 viene riconosciuto interamente al successore o all'acquirente; il cedente perde comunque il punteggio acquisito.

La domanda di subingresso deve essere presentata entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione o dall'atto di registrazione di scrittura privata od atto notarile di compravendita, pena la decadenza dal diritto.

Nell'ipotesi in cui a succedere nella conduzione dell'attrazione siano più figli, l'Amministrazione Comunale ritiene valido un atto registrato, sottoscritto da tutti gli aventi diritto, che designi come titolare della concessione dell'area in questione un unico successore.

Il subentrante dovrà esercitare per tre anni con l'attrazione acquisita.

7. ATTRAZIONI NOVITA' ED ATTIVITA' COMPLEMENTARI

Nell'ambito dell'organico del parco, in rapporto all'area assegnata, può essere riservata una superficie per installare "attrazioni novità" ed attività complementari, nel rispetto della composizione dell'organico del parco e al di fuori delle graduatorie di anzianità.

Sono considerate "novità" quelle attrazioni inserite nell'elenco ministeriale previsto dall'art. 4 della L. 18/03/1968 n. 337, che siano assenti dal parco da almeno 5 anni.

La partecipazione al parco come "attrazione novità" non comporta punteggio.

Sono considerate attività complementari ai parchi i "banchi dolci", i "banchi zucchero filato", popcorn e banchi per la somministrazione di alimentari e bevande, particolarmente attrezzati per l'attività continuativa al seguito dei parchi di divertimento.

La collocazione di dette attività non deve ostacolare la sistemazione delle attrazioni.

I titolari, ai fini dell'assegnazione del posto, devono osservare le norme di cui al presente Regolamento.

Per le attività complementari viene costituita apposita graduatoria di presenza nel parco.

I titolari delle attività complementari devono produrre, in allegato alla domanda, copia dell'autorizzazione commerciale nonché la copia dei libretti sanitari aggiornati per tutti gli addetti alla vendita, rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale competente.

8. COMITATO DI CONTROLLO

Fermo il disposto di cui agli artt. 7 e 8 sulla organizzazione dei parchi di divertimento, contemporaneamente all'assegnazione delle aree, il Comandante Polizia Municipale nomina un Comitato di Controllo formato da non più di sei componenti, segnalati dalle organizzazioni di categoria, allo scopo di garantire sia la corretta installazione delle attrazioni in base alla pianta organica prevista per l'area, sia la scrupolosa osservanza in tutte le norme previste per il regolare funzionamento del parco divertimenti stesso.

Il Comitato di controllo deve produrre in tempo utile, all'Ufficio che rilascia le autorizzazioni, la documentazione tecnica necessaria per ottenere il parere vincolante della Commissione Comunale di Vigilanza.

I membri del Comitato di Controllo sono tenuti ad informare la Civica Amministrazione del buon andamento del parco divertimenti e sono tenuti a segnalare agli Uffici competenti le mancanze e gli abusi commessi dai partecipanti al parco divertimenti, per l'adozione delle sanzioni previste, redigendo in ogni caso a fine manifestazione un rapporto all'Amministrazione Comunale.

Il Comitato di Controllo deve altresì predisporre la suddivisione delle spese e la relativa raccolta dai concessionari del parco di divertimenti degli importi relativi ai costi di attivazione dei servizi occorrenti alla manifestazione comprensivi di eventuali costi promozionali e pubblicitari. Gli esercenti interessati sono tenuti al pagamento della propria quota di spese. In caso di inadempienza l'esercente sarà escluso dalle manifestazioni successive fintanto che non verrà regolarizzata ogni pendenza.

La nomina dei membri del Comitato di Controllo è comunicata per iscritto sia ai membri stessi, sia agli altri partecipanti al parco divertimenti.

Nel caso in cui il Comitato di Controllo non sia in grado di funzionare, il Direttore del Settore competente al rilascio dell'autorizzazione ha facoltà di sostituirlo in tutto o in parte con altri esercenti titolari di concessioni, proposti dagli Uffici comunali .

Art. 29 - ANZIANITÀ DI FREQUENZA

1. L'anzianità di frequenza deve essere continuativa; può essere ammessa l'assenza comprovata da motivi di forza maggiore documentati e preventivamente notificati al Comune.

E' consentita l'assenza per un solo anno ogni 3 anni, per concomitanza con altro parco o espressa richiesta del titolare di partecipare ad un'altra manifestazione anche fuori dell'ambito comunale previa comunicazione da inviare all'amministrazione prima dell'espressa conferma.

2. In caso di decesso del titolare o di sua invalidità al lavoro o di raggiunti limiti di età pensionabile l'anzianità di frequenza viene riconosciuta ai suoi eredi legittimi o legali o subentranti, i quali possono esercitare l'attività per un anno anche se al momento del subentro non possiede i requisiti necessari.

3. Non acquista anzianità di frequenza colui che sostituisce un'attrazione mancante anche per più anni, ma solo punteggio valido per la lista di attesa.

Art. 30 - LIMITAZIONE DEI SUONI

1. In tutti i parchi di divertimento l'uso degli apparecchi sonori a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche, nonché ogni rumore strettamente indispensabile per il funzionamento dei vari mestieri, dovrà essere del tutto moderato, tale da non creare disturbo o danno allo svolgimento dell'attività degli altri partecipanti alla manifestazione e limitato esclusivamente alle ore che verranno di volta in volta fissate dall'Amministrazione comunale.

(Allegato "A")

Art. 31 - ORGANICO DI PARCO

L'organico di parco della manifestazione di cui al successivo art. 32 è determinato annualmente in relazione alla superficie utile dell'area individuata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art 3, nel rispetto dei criteri per l'assegnazione delle concessioni di cui all'art. 28.¹

Art. 32 PARCO " NATALIZIO E DELLA FIERA DI S. ANTONIO "

Il tradizionale parco natalizio e della fiera di S. Antonio, di norma, avrà inizio ogni anno il sabato antecedente il giorno di Natale per terminare la domenica successiva alla festività di S. Antonio (17 gennaio).

¹ Articolo così modificato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n° 71 del 28 novembre 2007.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - SANZIONI

1. Le inadempienze alle norme del presente regolamento saranno punite ai sensi dell'art 7 bis del D.L.gs 18 agosto 2000, n° 267 ed in conformità al disposto della Legge 689/81.

2. Il concessionario titolare di spettacolo circense o acrobatico verrà escluso dalle concessioni per un periodo di cinque anni dal momento in cui non occuperà l'area avuta.

3. L'inosservanza di quanto previsto dall'art. 30, salvo il fatto non rivesta la particolare gravità prevista dal Codice Penale in materia di disturbo della quiete pubblica, sarà contravvenuto nei modi seguenti:

a - alla prima contestazione: diffida scritta;

b - alla seconda contestazione: da € 25 ad € 500;

c - oltre si procederà applicando la sanzione da € 25 ad € 500, applicando altresì quanto previsto dal punto 4. del presente articolo;

4. L'inosservanza delle disposizioni, anche verbali, impartite dall'incaricato alla collocazione delle attrazioni, salvo che questo non configuri una più grave infrazione, comporterà la non maturazione dell'anzianità, relativamente alla manifestazione corrente.

5. Fermo restando quanto in precedenza previsto, costituiscono motivo di immediato allontanamento dell'attrazione dal parco:

a - non avere ottemperato alle disposizioni per la collocazione dell'attrazione, creando grave scompenso alla configurazione del parco;

b - la non corrispondenza dell'attrazione installata con quella autorizzata;

c - avere installato attrazioni non autorizzate;

d - avere fornito dati inesatti nella domanda di cui ai precedenti artt. 20 e 21;

e - non avere disattivato gli altoparlanti alle ore 21.00;

f - non avere ottemperato alle disposizioni impartite in conformità a quanto stabilito dal punto quattro del presente articolo.

Art. 34 - RICHIAMI

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni richiamate nell'art. 1 nonché le altre Leggi che disciplinano la materia relativa agli spettacoli viaggianti, circhi equestri e parchi divertimento, e le normative relative a prevenzione incendi, tutela dei diritti d'autore, e particolari discipline previste dal Codice Civile o da altre leggi normali e tributarie.

2. Le presenti norme sostituiscono ogni e qualsiasi altro regolamento, accordo, consuetudine o uso in vigore sino alla data di approvazione del presente regolamento.

3. Al di fuori di leggi dello Stato o di regolamenti ministeriali non potrà essere invocata alcuna procedura parallela o alternativa a quelle indicate nelle presenti norme.

ALLEGATI

ALLEGATO "A"

In tutti i parchi divertimenti l'uso di apparecchi sonori a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche, dovrà essere del tutto moderato e limitato secondo quanto in materia espressamente previsto dal vigente Regolamento di attuazione della zonizzazione acustica e disciplina delle attività rumorose.

Ai fini dello svolgimento delle attività in parola dovrà essere presentata autocertificazione ai sensi del predetto regolamento

In base al vigente Regolamento di Polizia Urbana il volume del diffusore non deve comunque arrecare, anche nelle ore in cui è consentito l'uso, eccessivo disturbo ai cittadini abitanti nelle zone adiacenti.

ALLEGATO "B"

I parchi tradizionali sono in numero di uno:

- San Antonio, che inizia nella seconda parte del mese di dicembre;

NORME TRANSITORIE

In regime di prima applicazione del vigente regolamento la valutazione dell'anzianità di partecipazione è quella compresa dall'anno 1993 all'anno corrente,

Al fine della valutazione dell'anzianità di partecipazione al "parco" per la formazione della prima graduatoria inerente il presente regolamento, viene computata la perdita dell'anzianità qualora gli aventi diritto abbiano cumulato due assenze consecutive alla partecipazione al "parco" medesimo, anche se entrambe motivate.

INDICE

TITOLO I	
<u>NORME GENERALI</u>	
Art. 1 - Origine e scopo del Regolamento - Definizioni	Pag. 1
Art. 2 - Definizione di spettacolo viaggiante	Pag. 2
Art. 3 - Aree comunali disponibili	Pag. 2
Art. 4 - Durata delle manifestazioni - Periodo di salvaguardia	Pag. 2
Art. 5 - Occupazione di aree prima della concessione	Pag. 2
Art. 6 - Tassa di occupazione del plateatico	Pag. 2
Art. 7 - Commissione Consultiva Paritetica	Pag. 3
Art. 8 - Compiti della Commissione Consultiva	Pag. 3
Art. 9 - Deposito cauzionale	Pag. 4
Art. 10 - Obblighi del concessionario	Pag. 4
Art. 11 - Revoca delle concessioni per ragioni di pubblica sicurezza	Pag. 5
Art. 12 - Mancata occupazione dell'area - Decadenza della concessione	Pag. 5
Art. 13 - Oneri del concessionario	Pag. 5
Art. 14 - Sistemazione delle carovane e dei carriaggi	Pag. 5
Art. 15 - Imprese di nazionalità straniera	Pag. 6
TITOLO II	
<u>CIRCHI E SPETTACOLI ACROBATICI</u>	
Art. 16 - Classificazione dei circhi equestri	Pag. 7
Art. 17 - Presentazione domande	Pag. 7
Art. 18 - Disposizioni sulle aree	Pag. 7
Art. 19 - Concessione delle aree ai circhi e spettacoli acrobatici	Pag. 7
Art. 20 - Disposizioni igieniche in materia di animali	Pag. 8
Art. 21 - Sgombero dell'area	Pag. 9
Art. 22 - Allegati alla domanda	Pag. 9

TITOLO III	
<u>NORME PER L'INSTALLAZIONE DI PARCHI DI DIVERTIMENTO</u>	
Art. 23 - Termini presentazione domande	Pag. 10
Art. 24 - Domanda per la concessione delle aree	Pag. 10
Art. 25 - Allegati alla domanda	Pag. 11
Art. 26 - Documentazione da esibire al momento dell'arrivo obbligatorio	Pag. 11
Art. 27 - Padiglioni dolciari	Pag. 11
Art. 28 - Criteri per l'assegnazione delle concessioni	Pag. 12
Art. 29 - Anzianità di frequenza	Pag. 15
Art. 30 - Limitazione dei suoni	Pag. 15
Art. 31 - Organico del "Parco"	Pag. 15
Art. 32 - Parco natalizio e della fiera di S. Antonio	Pag. 16
TITOLO IV	
<u>DISPOSIZIONI FINALI</u>	
Art. 33 - Sanzioni	Pag. 17
Art. 34 - Richiami	Pag. 17
<u>ALLEGATI</u>	
- Allegato "A"	Pag. 19
- Norme transitorie	Pag. 19
<u>INDICE</u>	
-Indice	Pag. 20